REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL SESTO CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Art. 14

Ruolo dell'ISTAT in caso di inadempienza degli organi di censimento

Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12, o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, puo' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni.

Versione in vigore dal 28 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2010, n. 154
Titolo	II — Organizzazione della rete di censimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-154-2010/art-14-ruolo-dell-istat-in-caso-di-inadempienza-degli-organi-di-censimento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it